Bando per la concessione agli Istituti statali di istruzione professionale della regione Friuli Venezia Giulia di contributi straordinari una tantum diretti all'acquisto di nuove attrezzature di laboratorio, ai sensi dell'articolo 7, commi da 72 a 74, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (<<Legge di stabilità 2023>>).

Art. 1 - Finalità e risorse

1. Il presente Bando viene emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di determinare criteri e modalità per la presentazione delle istanze, la concessione e la rendicontazione dei contributi previsti dall'articolo 7, commi da 72 a 74, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023).
2. Il Bando disciplina, in particolare:
   a) i requisiti dei beneficiari;
   b) la dotazione finanziaria disponibile e le modalità di quantificazione dei contributi;
   c) le modalità e i termini di presentazione delle domande;
   d) le tipologie di spesa ammissibili a contributo;
   e) le modalità di concessione ed erogazione del contributo;
   f) le modalità di comunicazione dell'avvio e degli esiti del procedimento;
   g) i criteri e i punteggi di valutazione degli interventi;
   h) le variazioni in itinere;
   i) le modalità di rendicontazione dei contributi;
   j) le ipotesi di cumulo con altri contributi;
   k) le ipotesi di rideterminazione e revoca dei contributi.

Art. 2 - Requisiti dei beneficiari

1. Il Bando è rivolto agli Istituti statali di istruzione professionale (anche aventi la forma giuridica di Istituto statale di istruzione superiore - I.S.I.S. al cui interno siano ricompresi indirizzi di studio professionali) con sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia che intendano procedere all'acquisto di nuove attrezzature di laboratorio.

Art. 3 - Dotazione finanziaria e modalità di quantificazione del contributo

1. Le risorse finanziarie disponibili per il presente Bando ammontano a 400.000,00 (quattrocentomila/00) euro.
2. Il contributo massimo erogabile per ciascun Istituto scolastico è pari a 25.000,00 (venticinquemila/00) euro, indipendentemente dal numero di indirizzi formativi professionali e da quello dei plessi scolastici presenti all'interno del medesimo.
3. L'importo del contributo regionale è determinato utilizzando come base la spesa risultata ammissibile a seguito dell'istruttoria effettuata dal Servizio in applicazione dell'articolo 5, detratte le entrate derivanti dagli eventuali altri contributi pubblici o privati richiesti per la realizzazione dei medesimi interventi e al netto dell'eventuale quota di cofinanziamento da parte dell'Istituto richiedente.
4. Qualora le risorse regionali disponibili non fossero sufficienti a finanziare tutti i progetti ammissibili, i contributi verranno concessi secondo l'ordine decrescente della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 8, fino all'esaurimento delle risorse. Se dopo l'applicazione di tale criterio la somma rimanente non fosse sufficiente ad assicurare l'intero importo della spesa ammissibile per una singola istanza, il contributo sarà assegnato per l'importo inferiore ancora disponibile.

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. I soggetti interessati presentano apposita domanda di concessione del contributo al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di istruzione, di seguito denominato Servizio, con le modalità di cui al comma 2.
2. La domanda va presentata, **a decorrere dal giorno successivo a quello di approvazione del presente Bando**, con le seguenti modalità:

   - compilazione dell'apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo: www.regione.fvg.it - sezione istruzione ricerca - La Regione per le scuole – *ACQUISTO ATTREZZATURE LABORATORIALI;*

   - sottoscrizione digitale della domanda (oppure firma autografa apposta sulla domanda cartacea e successiva acquisizione da scanner unitamente a copia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) da parte del legale rappresentante dell'Istituto scolastico o di altro soggetto legittimato e munito di potere di firma;

   - invio esclusivamente **a mezzo posta elettronica certificata** al seguente indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it.
3. La domanda deve essere presentata, a pena di inammissibilità, **entro il 30 APRILE 2023**. Ai fini del rispetto del temine fanno fede la data e l'orario indicati dalla casella di P.E.C. del soggetto mittente. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio dell'ente richiedente, rimanendo esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale in caso di mancata o tardiva spedizione causata da disguidi informatici o di altra natura.
4. Ciascun beneficiario può presentare un'unica domanda. In caso di mancato rispetto di tale vincolo, si considera ammissibile l'ultima (in ordine cronologico) delle domande presentate dallo stesso Istituto.
5. La domanda deve contenere:
   a) una relazione illustrativa che descriva gli interventi da realizzare, gli obiettivi specifici del progetto e le eventuali ricadute sull'apprendimento delle competenze professionali, con indicazione dei plessi scolastici destinatari degli interventi;
   b) il preventivo di spesa degli interventi, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Istituto scolastico o altro soggetto legittimato e munito del potere di firma, da cui si evinca chiaramente il numero, la tipologia e il costo delle nuove attrezzature laboratoriali che si intendono acquistare.
6. L'Istituto scolastico richiedente deve trasmettere quale condizione di ammissibilità della domanda, **entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria** formata ai sensi dell'articolo 6, comma 3 **e a pena di esclusione dalla stessa,** il nulla osta all'effettuazione degli interventi da parte dell'Ente di Decentramento Regionale di riferimento e dell'ente proprietario degli immobili interessati (di norma il Comune sul cui territorio ha sede il plesso scolastico destinatario degli interventi).
7. Costituiscono cause di non ammissibilità delle domande:
   a) la mancata presentazione e sottoscrizione della domanda con le modalità previste dai commi 2 e 4;
   b) il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda di cui al comma 3;
   c) la presentazione da parte di soggetti privi dei requisiti indicati nell'articolo 2;
   d) la mancata presentazione nei termini della documentazione di cui al precedente comma 6;
   e) la previsione esclusiva di interventi i cui destinatari o le cui finalità non siano pertinenti con i contenuti del presente Bando.
8. Qualora nella domanda non siano indicati alcuni degli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 8, non verrà richiesta alcuna integrazione, con conseguente assegnazione per i relativi criteri di un punteggio pari a 0 punti. Qualora siano barrate più opzioni per il criterio n. 3 (Tipologie di interventi) sarà attribuito il punteggio corrispondente all'opzione con punteggio maggiore.
9. Le domande presentate prima della pubblicazione del presente Bando non sono ritenute valide e devono essere ripresentate entro la data del 30 aprile 2023, con le modalità di cui al comma 2.

Art. 5 – Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese imputabili esclusivamente agli interventi oggetto del presente Bando, sostenute dall'Istituzione scolastica richiedente **a partire dalla data di presentazione dell'istanza ed entro il termine di rendicontazione** previsto dall'articolo 10, unicamente destinate all'acquisto di nuove attrezzature laboratoriali durevoli e inventariabili (da destinare ad esempio a laboratori di officina, elettronica, elettrotecnica, meccanica, agraria, cucina, linguistica, scienze, chimica, fisica, biologia, informatica, ecc.).
2. Le nuove attrezzature devono risultare in regola con le principali norme tecniche applicabili per garantirne la sicurezza ed essere preferibilmente coerenti con criteri di ecosostenibilità.
3. La spesa si intende comprensiva:
   - della progettazione, del trasporto, del montaggio e del collaudo relativi all'acquisto delle attrezzature, nella misura massima del 10% dell'importo ammissibile;
   - dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) se la stessa costituisce un costo a carico del beneficiario.
4. Sono escluse:
   a) le spese correnti per l'acquisto di beni di modico valore, non inventariabili o di consumo;
   b) le spese per l'acquisto di beni immobili;
   c) le spese per la realizzazione di adeguamenti impiantistici e/o strutturali dei laboratori;
   d) le spese per l'acquisto di arredi;
   e) le spese per l'acquisto di beni destinati agli uffici;
   f) le spese per l'acquisto di dotazioni tecnologiche ed informatiche da destinare ad ambienti scolastici diversi dai laboratori;
   g) le spese per l'impiantistica e l'adeguamento strutturale di ambienti scolastici diversi dai laboratori;
   h) le spese per l'acquisto di defibrillatori.

Art. 6 – Modalità di concessione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio verifica l'ammissibilità, la completezza e la regolarità formale delle domande nonché la coerenza delle stesse rispetto al fine specifico della norma istitutiva del contributo e l'ammissibilità delle spese previste e procede alla formulazione dell'elenco delle domande finanziabili.
2. Successivamente il Servizio procede alla valutazione comparativa delle istanze ammissibili sulla base dei criteri di cui all'articolo 8.
3. A conclusione dell'istruttoria, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, vengono approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione:
   a) l'elenco degli Istituti scolastici beneficiari, con l'indicazione dell'importo assegnato a ciascuno ovvero, nel caso di cui al comma due, la graduatoria secondo l'ordine decrescente di punteggio delle domande ammesse a contributo, con l'indicazione dell'importo assegnato alle istanze finanziate e delle istanze non finanziate per carenza di risorse;
   b) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
4. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 4, comma 6, compatibilmente con gli eventuali vincoli finanziari, il Direttore del Servizio provvede alla concessione dei contributi secondo l'ordine decrescente della graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
5. Il contributo è erogato in via anticipata contestualmente alla concessione nella misura del 50% del suo importo.
6. L'erogazione del saldo è subordinata all'accertamento della regolarità del rendiconto e viene effettuata con decreto del Direttore del Servizio entro novanta giorni dalla presentazione del rendiconto.

Art. 7 – Modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento e degli esiti dello stesso

1. L'avvio del procedimento amministrativo è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione. Tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.
2. La graduatoria delle istanze ammissibili a contributo e l'elenco di quelle non ammissibili, con l'indicazione dei motivi di inammissibilità, sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione. Tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'esito della valutazione.

Art. 8 - Criteri e punteggi di valutazione

1. Ai fini della valutazione delle domande e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e punteggi:

CRITERI		PUNTEGGIO MASSIMO
1. Numero studenti iscritti al percorso di studi professionale a favore del quale viene previsto l'intervento: *(il numero si riferisce alla data della domanda e comprende anche gli studenti dei corsi serali)*		**20**
- oltre 1.000 studenti	20 punti	
- oltre 600 studenti (da 601 a 1.000 studenti)	15 punti	
- da 301 a 600 studenti	10 punti	
- fino a 300 studenti	5 punti	
2. Attivazione dell'indirizzo professionale per il quale si chiede il contributo nell'ultimo quinquennio (anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023)		**5**
3. Tipologie di interventi: *(il punteggio viene attribuito ad una sola delle opzioni alternative)*		**30**
- acquisto di attrezzature laboratoriali che consentano di migliorare l'aderenza dell'offerta formativa al mondo del lavoro	30 punti	
- acquisto di attrezzature laboratoriali innovative	25 punti	
- acquisto di attrezzature laboratoriali compatibili con i principali ambienti operativi informatici	20 punti	
- acquisto di attrezzature laboratoriali mobili	15 punti	
- acquisto di attrezzature laboratoriali finalizzate al completamento di un progetto complessivo di ammodernamento già in esecuzione	10 punti	
- acquisto di attrezzature laboratoriali in sostituzione di attrezzature già esistenti	5 punti	
4. Acquisto di beni ecocompatibili (ad esempio attrezzature a ridotto consumo energetico, a basse emissioni sonore, con batterie durevoli e ridotte percentuali di sostanze pericolose)		**10**
5. Cofinanziamento dell'intervento con fondi dell'Istituto scolastico richiedente:		**25**
- pari o superiore al 20%	25 punti	
- superiore al 10% e inferiore al 20%	20 punti	
- pari o inferiore al 10%	15 punti	
6. Collocazione dei plessi scolastici oggetto degli interventi in territorio montano		**10**

2. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 punti.
3. In caso di parità di punteggio la posizione in graduatoria viene determinata dall'applicazione, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
   a) il punteggio maggiore ottenuto per il criterio n. 3 (Tipologie di interventi);
   b) il punteggio maggiore ottenuto per il criterio n. 1 (Numero studenti iscritti al percorso di studi professionale a favore del quale viene previsto l'intervento);
   c) il punteggio maggiore ottenuto per il criterio n. 5 (Cofinanziamento dell'intervento con fondi dell'Istituto scolastico richiedente).
4. In caso di ulteriore parità la posizione in graduatoria viene determinata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 9 – Variazioni in itinere

1. Con riferimento alle richieste finanziate sono considerate ammissibili le sole variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda che non comportino una modifica sostanziale dell'intervento.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, sono considerate non sostanziali le variazioni in aumento del numero dei beni da acquistare (derivanti, ad esempio, da risparmi ottenuti in sede di gara d'appalto), purché si tratti di beni delle medesime tipologie già previste nella relazione illustrativa dell'intervento e considerate ammissibili. Di tali variazioni dovrà essere fornita adeguata motivazione in sede di rendiconto.
3. Ulteriori variazioni sono ammissibili solo se preventivamente autorizzate dal Servizio e tali da non alterare i punteggi attribuiti in base all'applicazione dei criteri di valutazione previsti ai numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 8 ai fini della collocazione in graduatoria.

Art. 10 – Termini e modalità di rendicontazione

1. Il rendiconto deve essere presentato dall'Istituto scolastico beneficiario **entro il 30 giugno 2024**, secondo le modalità previste dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ovvero mediante dichiarazione che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
2. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione, purché presentata prima del 30 giugno 2024. Il Servizio si riserva, entro trenta giorni, l'accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell'interesse pubblico.
3. In caso di accoglimento della proroga le spese devono essere comunque sostenute **entro il 31 dicembre 2024**.
4. In caso di mancato accoglimento della richiesta da parte del Servizio ovvero in caso di presentazione dell'istanza di proroga oltre il 30 giugno 2024 sono fatte salve le spese ammissibili liquidate fino alla scadenza del termine di rendicontazione di cui al comma 1, purché sia raggiunto l'interesse pubblico. Il contributo è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili liquidate entro il 30 giugno 2024.
5. La mancata presentazione del rendiconto **entro il 31 marzo 2025** comporta la revoca del contributo.
6. La documentazione giustificativa e probatoria dei costi sostenuti – comprensiva, laddove necessari, dei certificati di regolare esecuzione e/o collaudo, dello schema aggiornato dei quadri elettrici modificati, della dichiarazione di conformità degli impianti con i relativi allegati, della documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni antincendio, sanitarie, delle certificazioni di ecocompatibilità, etc... - deve essere conservata dall'Istituto scolastico presso la propria sede per eventuali controlli.
7. La documentazione giustificativa della spesa è intestata all'Istituto beneficiario ed è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredata dal mandato di pagamento.

Art. 11 – Cumulo con altri contributi

1. I contributi di cui al presente Bando possono essere cumulati con altri contributi, pubblici e privati comunque denominati, ottenuti per le stesse finalità per le quali è stato concesso il contributo regionale, purché la sommatoria non superi l'ammontare del costo complessivo del progetto. In caso contrario, il contributo regionale viene conseguentemente rideterminato.

Art. 12 – Rideterminazione e revoca del contributo

1. Il contributo regionale è rideterminato qualora la spesa rendicontata risulti inferiore all'incentivo concesso
2. Il contributo concesso viene revocato, in particolare, nei seguenti casi:
   a) rinuncia del beneficiario;
   b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità dichiarati all'atto della presentazione della domanda;
   c) mancata presentazione del rendiconto entro il 31 marzo 2025;
   d) mancata realizzazione degli interventi ovvero modifica del progetto di investimento originariamente presentato non adeguatamente motivata in sede di rendiconto ovvero non preventivamente autorizzata ai sensi dell'articolo 9.

3. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 13 – Informazioni sul procedimento amministrativo

1. In applicazione dell'art. 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si forniscono le seguenti informazioni:

- Unità organizzativa competente: Servizio istruzione, università e diritto allo studio;
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Ketty Segatti, Direttore del Servizio;
- Per informazioni rivolgersi a: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Servizio istruzione, università e diritto allo studio, via Ippolito Nievo, 20 - 33100 Udine, dott.ssa Cinzia Bredeon, telefono: 0432-555949, dott.ssa Lisa Beltrame, telefono: 0432 555053.

Art. 14 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.